

Legacy

Magazine dello studio legale Tamagnone Di Marco

YES, WE TRUST

La consulenza è una questione di fiducia



TAMAGNONE DI MARCO
STUDIO LEGALE

Editoriale

Il consulente su misura

Nelle ultime settimane sempre più clienti si sono seduti alla nostra scrivania e ci hanno chiesto di verificare quanto possa incidere sul loro patrimonio l'ipotetico innalzamento delle imposte di donazione e successione come annunciato nei precedenti mesi dal Governo Renzi.

La nostra risposta è molto semplice: "dipende". Calcolare un'imposta è in sostanza un'operazione matematica.

Noi consulenti del patrimonio abbiamo un dovere (prima del calcolo): l'obbligo dell'informazione e della formazione. Nel tavolo di consulenza ogni giorno dobbiamo accompagnare il cliente a comprendere quali possano essere gli scenari di una pianificazione patrimoniale anche in chiave successoria, mostrando quali possano essere i vantaggi della diversificazione del portafoglio e dell'allocazione dei beni che compongono il patrimonio. Informare il cliente che, al di là dell'eventuale innalzamento delle imposte, esistono dei beni per i quali la fiscalità è neutra come i titoli di Stato o le polizze vita, significa anche formarlo. Non si tratta di una nuova frontiera del marketing legale ma di un dovere che si avvicina a quello deontologico: dobbiamo consapevolizzare i nostri clienti.

Significa anche collaborare in rete con altre categorie professionali come quelle dei consulenti finanziari in modo tale da realizzare una pianificazione

tailor made. Ciascun operatore del team avrà infatti uno specifico ruolo dettato dalle sue competenze ma che avrà come unica finalità: la pianificazione del patrimonio del cliente.

Grazie a questa bellissima professione abbiamo la possibilità di venire in contatto con la parte più sensibile e intima del cliente che è la sua famiglia; e per far questo, prima ancora delle conoscenze, ci saranno richieste particolari doti umane: ascolto, lungimiranza, profondità di visione e comprensione. Durante la fase di consulenza, pur rimanendo seduti alle nostre scrivania, entriamo nelle vite e nelle case dei nostri clienti.

La questione si complica quando oltre alla pianificazione patrimoniale della famiglia, si aggiunge quella dell'azienda. L'imprenditore senior pur volendo cedere il testimone al proprio figlio in realtà interferisce nella gestione aziendale, la presenza ormai sempre più numerosa di figli di diverso letto che litigano per le quote ereditarie, il genitore imprenditore che vuol cedere l'azienda al figlio nonostante questi sia disinteressato o incapace: tutte ipotesi che portano a quello che gli esperti definiscono "la deriva generazionale dell'impresa". Alla luce di tutte queste riflessioni è chiaro quanto la domanda del cliente relativa all'ottimizzazione fiscale anche in chiave successoria, rappresenti solo uno dei tasselli di una corretta e personalizzata pianificazione patrimoniale.



Avv. Edoardo Tamagnone

Dopo aver conseguito la laurea in giurisprudenza, ha frequentato un corso di specializzazione in Diritto Comparato presso la Faculté Internationale de Droit Comparé (Université Robert Schuman) di Strasburgo (Francia) ed un corso di Diritto e Relazioni Internazionali presso l'Høgskolen di Bodø - Universitet i Nordland (Norvegia).

Ha conseguito inoltre il diploma in Scienze Internazionali e Diplomatiche presso l'Istituto Universitario di Studi Europei (in collaborazione con Istituto Diplomatico del Ministero degli Affari Esteri e Centro Internazionale di Formazione dell'OIL di Torino) e il diploma di Master in Diritto Tributario presso l'Università degli Studi di Torino.



Avv. Cesare Di Marco

Cesare Di Marco nasce a San Giovanni Rotondo il 22 gennaio 1986 e consegue a pieni voti la laurea magistrale in giurisprudenza iscrivendosi presso l'Ordine degli Avvocati di Torino. Si occupa prevalentemente di diritto civile e commerciale in particolare nel settore della contrattualistica, successioni e diritto societario.

ANNO II - NUM. 4 - OTTOBRE - DICEMBRE 2016
REGISTRAZIONE N° 14 DEL 30 GIUGNO 2015
PRESSO IL TRIBUNALE DI TORINO

DIRETTORE

RESPONSABILE:
AVV. EDOARDO TAMAGNONE

ART & DESIGN DIRECTOR
ALBERTO MAXIA

ELABORAZIONE GRAFICA:
FORFINANCE SRL - MILANO

STAMPA:

GRAFFIETTI STAMPATI Snc
COPYRIGHT © 2015 LEGACY

Tutti i diritti sono riservati.

Nessuna parte di questo periodico può essere riprodotta con mezzi grafici e meccanici quali la fotocopiazione e la registrazione. L'editore e gli autori non potranno in nessun caso essere ritenuti responsabili, a qualsiasi titolo, nei confronti di qualsiasi terzo per danni diretti o indiretti causati dalle informazioni contenute nel magazine.

Legacy

IN QUESTO NUMERO



IL TRUST: UNA QUESTIONE DI FIDUCIA

Lo dice anche la parola stessa: trust vuole dire fiducia, affidarsi a qualcuno. Ma per cosa?

PAG **04**



COSA HANNO IN COMUNE OBAMA E SPIKE LEE?

A parte il colore della pelle e la nazionalità, condividono la passione per il crowdfunding.

PAG **06**



LE DONAZIONI INDIRETTE

Facciamo attenzione a quello che ci donano.

PAG **08**



LO STUDIO LEGALE TAMAGNONE DI MARCO: PROFESSIONISTI DEL PATRIMONIO

Edoardo e Cesare hanno improntato il loro studio secondo rigidi criteri di professionalità e competenza. Scopriamo chi sono.

PAG **09**



L'AVVOCATO CONSIGLIA

Gli immobili all'estero tra obblighi di monitoraggio e doppia imposizione.

PAG **13**



APPROFONDIMENTO

Tabella riepilogativa delle imposte di donazione e successione.

PAG **15**

IL TRUST: UNA QUESTIONE DI FIDUCIA

Lo dice anche la parola stessa: trust vuole dire fiducia, affidarsi a qualcuno. Ma per cosa?

Uno strumento e rapporto giuridico innovativo e flessibile: attenzione, però! Conosciamolo da vicino.

Il trust è uno strumento giuridico di diritto straniero che è stato riconosciuto anche in Italia attraverso la ratifica della Convenzione dell'Aja avvenuta nel 1985. Nonostante l'Italia sia stato uno tra i primi Paesi a riconoscere questo strumento, solo negli ultimi anni si è registrato un forte incremento. Non esistendo una legge interna regolatrice del trust, grazie alla ratifica della Convenzione dell'Aja possiamo istituire trust aventi come disciplina una legge straniera. Ci sono infatti dei Paesi come Jersey, San Marino o Malta che ne hanno regolarizzato internamente questo strumento.

Secondo la definizione legislativa (art. 2 della Convenzione) per trust si intendono quei rapporti giuridici istituiti da una persona, il costituente, il quale pone i suoi beni sotto il controllo di un trustee per la realizzazione di un interesse di un beneficiario o per un fine. Vi sono quindi 3 soggetti: disponente, trustee e beneficiario. Quest'ultima figura può essere eventuale così come lo è quella del guardiano, sebbene la prassi ne registri una costante presenza.

Nell'atto istitutivo, generalmente redatto nella forma dell'atto pubblico, il disponente trasferisce al trustee la proprietà dei suoi beni il quale ha il dovere di amministrarli e gestirli nell'interesse dei beneficiari o per il fine indicato nell'atto. Il trustee, in questa sua funzione è libero da qualsivoglia vincolo; infatti il disponente può indicare e suggerire solo i criteri generali della gestione (c.d. letter of wishes). Unico soggetto deputato a verificare che il trustee adempia ai suoi compiti è il guardiano,

il quale ad esempio può segnalare all'autorità giudiziaria determinate "anomalie". Con l'atto di trasferimento, vengono a crearsi due patrimoni ben distinti e separati: quello del fondo in trust e quello del trustee. Questo significa, ad esempio, che i creditori personali del trustee non potranno mai aggredire i fondi del trust e viceversa.

Ma perché usare il trust?

La flessibilità di questo strumento giuridico consente di essere utilizzato per gli usi più disparati. Ad esempio nella pianificazione successoria, il trust consente una serie di vantaggi. Il disponente, designando i soggetti che subentreranno nella sua posizione, eviterà l'apertura della successione ereditaria e nessuna imposta sarà dovuta (proprio perché non si apre alcuna successione); certamente dovranno essere rispettate le norme in tema di successione legittima.

Anche nel settore industriale, il trust è uno strumento perfettamente idoneo per il passaggio generazionale. Non è infatti una scoperta quella della deriva delle imprese che si avvicinano alla terza generazione.

Questo accade per una serie di motivi tra cui l'incapacità per chi riceve il testimone a gestire l'azienda di famiglia a cui spesso si affianca il disinteresse. Quanti figli di imprenditori, pur di rispettare la volontà dei genitori decidono di intraprendere la strada imprenditoriale pur non essendone interessati? A tutto discapito del patrimonio aziendale.

Quante aziende familiari crollano per liti e dissapori tra i diversi rami della famiglia?

Per evitare questo genere di problemi, si potrebbe

in un primo momento costituire una holding nella quale saranno trasferite le quote delle diverse società dell'imprenditore.

Le azioni della holding saranno successivamente conferite, anche con altri beni dell'imprenditore, ad un trust che sarà istituito nell'occasione.

Il trustee del trust sceglierà poi come Amministratore Unico delle aziende il figlio indicato dall'im-

cune associazioni di professionisti hanno deciso di dar vita al "Trust Terremotati di Accumoli e Amatrice". Attraverso tale strumento che vede come guardiano il prof. Maurizio Lupoi, chiunque può destinare anche in forma anonima delle somme di denaro che verranno utilizzate per sostenere i costi dell'assistenza ai terremotati.

Quanto alla fiscalità, il tema è decisamente complesso e in questa sede verranno tratte le linee fondamentali, ma ci riserviamo di approfondire l'argomento in un momento successivo.

Sulle imposte indirette dobbiamo distinguere l'imposta di registro, l'imposta di donazione e le imposte ipocatastali.

Quanto alla prima essa andrà corrisposta in misura fissa al momento dell'atto istitutivo.

Quanto all'imposta di donazione, la dottrina è unanime nel ritenere che essa vada pagata al momento dell'effettivo trasferimento della ricchezza ai donatari (con applicazione delle aliquote e delle franchigie); il Fisco ritiene invece che vada

pagata al momento della costituzione del trust.

Per le imposte ipocatastali, l'Agenzia delle entrate ritiene che, in presenza di beni immobili e diritti reali immobiliari, vadano pagate al momento della costituzione del trust, ogni volta che c'è un trasferimento e al momento dello scioglimento del vincolo.

Il Notariato, così come la maggior parte delle commissioni tributarie ritiene che le imposte vadano invece versate solo al momento del trasferimento finale in capo ai beneficiari, perché solo in quel momento si realizza il presupposto del tributo.

prenditore, senza che questa nomina possa essere messa in discussione dagli altri eredi, i quali comunque beneficeranno degli utili.

Il trust può essere utilizzato anche per scopi caritatevoli: da ultimo è stato istituito per il terremoto di Accumoli ed Amatrice.

Considerata la generale diffidenza circa l'uso (e l'abuso) dei fondi raccolti in occasioni del genere, al-

LE FIGURE DEL TRUST

IL DISPONENTE

È una figura fondamentale dell'atto di trust poiché dà vita all'atto istitutivo di trust e ne stabilisce la programmazione

IL TRUSTEE

È colui che amministra i beni secondo le disposizioni del trust. Svolge la sua attività con prudenza e diligenza nei confronti del beneficiario

IL BENEFICIARIO

Salvo che il trust non sia di scopo, il beneficiario è il soggetto destinatario finale dei beni disposti nell'atto istitutivo di trust

IL GUARDIANO

Si tratta di una figura eventuale; se previsto, è nominato dal disponente e ha il compito di controllare l'attività del trustee

COSA HANNO IN COMUNE OBAMA E SPIKE LEE?



A parte il colore della pelle e la nazionalità, condividono la passione per il crowdfunding

Obama ha pagato parte della sua campagna elettorale con i soldi donati dai suoi sostenitori del web; il regista Spike Lee ha raccolto quasi 1 milione e mezzo di dollari per il suo film "Da Sweet Blood of Jesus".

Visti i flussi monetari che può generare, la Consob ha monitorato, (e continua a farlo), questa nuova tendenza del mercato. Secondo la definizione fornita proprio da questo organismo, il crowdfunding è un "processo con cui più persone conferiscono somme di denaro anche di modesta entità per finanziare un progetto imprenditoriale o iniziative di diverso genere utilizzando siti internet (piattaforme o portali) e riceven-

do in cambio una ricompensa".

Ma il crowdfunding non è soltanto uno strumento finanziario; è anche marketing.

Sulle piattaforme è possibile lanciare in anteprima un determinato prodotto e valutare l'indice di gradimento e le eventuali modifiche che possono contribuire a maggiori vendite.

Se negli Usa è maggiormente usato per le pmi, in Italia si concentra maggiormente per le startup. Ad ogni modo, indipendentemente dallo scopo che si vuol realizzare, il finanziamento può assumere connotati diversi.

Ci può essere il modello *donation based* nel quale la raccolta di fondi è finalizzata a realizzare iniziative

senza scopo di lucro; in questo caso, il donante (meglio sostenitore) decide di contribuire ad un determinato fine sociale perché mosso da una particolare causa.

C'è chi invece decide di contribuire ma ricevendo in cambio una qualche forma di ricompensa (modello *reward based*). È forse la forma più antica di finanziamento: nel 1880 il giornalista Joseph Pulitzer, attraverso la sua rivista *The World*, ha raccolto ben 250 mila dollari per la costruzione della Statua della Libertà, offrendo come ricompensa la menzione di ogni singolo sostenitore.


Il crowdfunding, come istanza che parte e nasce dal basso, è utilizzata anche da associazioni

locali che, supportate dagli enti pubblici territoriali, danno vita a fenomeni di riqualificazione della città. Si pensi alla ricostruzione della Città della Scienza a Pozzuoli devastata da un incendio doloso il 4 marzo del 2013, al restauro di uno dei simboli di Bologna come il portico di San Luca, il Chiostro di Santa Caterina a Napoli e alla Cappella dei Pazzi in Santa Croce a Firenze.

L'*equity based* crowdfunding è più orientato invece a forme di stampo imprenditoriale che, sempre secondo la definizione data dalla Consob si realizza quando «tramite l'investimento on-line si acquista un vero e proprio titolo di partecipazione in una società: in tal caso, la "ricompensa" per il finanziamento è rappresentata dal complesso di diritti patrimoniali e amministrativi che derivano dalla partecipazione nell'impresa».

Essendo rivolta a tutti gli utenti del web, quindi non necessariamente investitori professionisti, la Consob ha emanato un apposito regolamento che, in combinato al decreto legge n. 179/2012 (c.d. Decreto crescita bis), hanno disciplinato il fenomeno dell'*equity* crowdfunding per favorire la crescita economica del paese attra-

LE CAMPAGNE DI CROWDFUNDING DI SUCCESSO



I dati si riferiscono ai portali di crowdfunding autorizzati da CONSOB. Il capitale raccolto si intende acquisito solo in caso di chiusura della campagna con successo.

Fonte: Politecnico di Milano, anno 2016 - Elaborazione grafica: ForFinance

verso le startup innovative. Dopo aver definito la piattaforma virtuale della startup sulla quale ci sono tutte le informazioni dell'azienda, la gestione della stessa è

invece affidata a soggetti autorizzati dalla Consob e iscritti un apposito registro.

Sono inoltre autorizzate anche le banche e le imprese di investimento (SIM).

Particolare attenzione è rivolta agli investitori retail i quali, essendo diversi da banche, SIM e compagnie assicurative, devono compilare un apposito questionario on line dal quale risulti l'adeguata e completa informazione dell'investitore/sostenitore, soprattutto sui rischi che possono derivare dall'investimento.

Quanto a piattaforme e ad iniziative, l'Italia è tra le prime: sono infatti presenti 69 portali attivi per la raccolta di fondi.

Tra questi, For ITALY, piattaforma dedicata alla cultura italiana, Land2Lend che mira a raccogliere fondi per l'agricoltura e al cibo. Si rivolgono invece alle imprese le piattaforme come Crowd4capital, portale di equity based crowdfunding per le startup, PMI innovative e investitori attenti ai trend di cambiamento



Dal 24 agosto ad Amatrice e nelle località colpite dal sisma la priorità è quella della ricostruzione.

Anche dello storico Cinema-Teatro "Giuseppe Garibaldi". A contribuire alla ricostruzione anche la rete attraverso la piattaforma di raccolta fondi on line Eppala che rinuncia alle commissioni di gestione per aiutare la comunità del centro Italia. I fondi saranno messi a disposizione del Comune di Amatrice e delle autorità competenti per la ricostruzione del Cinema Teatro secondo un progetto che coniughi la funzionalità e l'accoglienza al rispetto più rigoroso dei criteri antisismici e della natura storica dell'edificio, costruito negli anni Trenta sui locali dell'antica Chiesa e del Convento di San Domenico.

Le donazioni indirette

Facciamo attenzione a quello che ci viene donato



Sui giornali di qualche giorno fa, in occasione della morte di Mr. Esselunga, sono comparse una serie di informazioni relative non solo al testamento che ha visto "primeggiare" la seconda moglie e la figlia più piccola Marina, ma soprattutto alle donazioni fatte in vita da Caprotti.

Pare infatti che dal 2002 abbia donato oltre 80 milioni di euro a diversi parenti ed amici, per un totale di 40 atti notarili.

Quelle fatte da Caprotti, nella forma dell'atto pubblico, sono le donazioni classiche così come disciplinate dal codice civile; ma è possibile arricchire qualcuno anche attraverso le donazioni indirette che, poi, rappresentano anche la parte più cospicua di regalie soprattutto in ambito familiare: i genitori che fanno un bonifico al figlio per l'acquisto di una casa, o lo stesso genitore che paga direttamente al venditore il prezzo dell'immobile del figlio.

Ci si chiede a questo punto cosa sia stato donato: il denaro o l'immobile? La Cassazione ha stabilito che nel primo caso non ci sarebbe una donazione indiretta ma una donazione diretta di denaro; mentre nel secondo caso ci sarebbe la donazione indiretta dell'immobile. Ma ai fini successori i problemi diventano più complessi.

Tizio padre di due figli, Sempronio e Mevio, acquista un immobile per conto di Sempronio.

Al momento della morte di Tizio, l'eredità risulta incapiante: Mevio come potrà dimostrare di essere stato leso nei suoi diritti di legittima? E a livello fiscale che genere di conseguenze possono generarsi? L'Agenzia delle Entrate, nel caso in cui si verifichi uno scostamento del 20% rispetto al normale reddito percepito dal donatario Sempronio, potrebbe inviare a costui un accertamento.

Per cautelarsi, è necessario che dall'atto notarile di compravendita risulti traccia che il pagamento è effettuato dal padre per il figlio; inoltre sarà opportuno inserire come causale del bonifico ad esempio "regalo di papà". In questo modo il Fisco verificherà agevolmente che l'immobile di Sempronio non è stato acquistato con denaro sommerso. Inoltre la dichiarazione spontanea al fisco ha altri vantaggi: l'imposta di donazione verrà calcolata con le normali aliquote e franchigie.

Nel caso di specie Sempronio, in quanto figlio, beneficerà di un'aliquota del 4%; se invece è l'Agenzia a scoprire la donazione indiretta, l'aliquota sale all'8%.

mento è effettuato dal padre per il figlio; inoltre sarà opportuno inserire come causale del bonifico ad esempio "regalo di papà". In questo modo il Fisco verificherà agevolmente che l'immobile di Sempronio non è stato acquistato con denaro sommerso. Inoltre la dichiarazione spontanea al fisco ha altri vantaggi: l'imposta di donazione verrà calcolata con le normali aliquote e franchigie.

Nel caso di specie Sempronio, in quanto figlio, beneficerà di un'aliquota del 4%; se invece è l'Agenzia a scoprire la donazione indiretta, l'aliquota sale all'8%.



Chiedilo all'avvocato

HO FATTO UN BONIFICO DI 200.000 EURO A MIO FIGLIO. DEVO PAGARE L'IMPOSTA SULLE DONAZIONI?

No. Le donazioni tra genitori e figli o nonno e nipoti e tra coniugi non sono soggette alle imposte di donazioni alla condizione che non superino 1 milione di euro. Quanto alla forma della donazione, l'atto pubblico è necessario in relazione alle condizioni economiche del donante e del donatario. Solo le donazioni di modico valore non richiedono l'atto notarile.

Pertanto il regalo di una somma di denaro potrebbe anche avvenire senza particolari forme. La legge addirittura prevede che fino a 3 mila euro si possa utilizzare il denaro in contanti. Per importi superiori, la transazione dovrà essere tracciata, ad esempio a mezzo assegno circolare non trasferibile o con bonifico bancario.

EDOARDO TAMAGNONE E CESARE DI MARCO

due professionisti a confronto:
scopriamo chi sono



Edoardo Tamagnone



Cesare Di Marco



Come nasce la passione per il diritto?

La tutela dell'altro nasce da piccolo e si sviluppa concretamente durante le scuole superiori. Per due anni sono stato rappresentante dell'istituto che frequentavo. Risolvere i problemi scolastici e farsi portavoce dei miei compagni di corso mi ha aiutato a sviluppare quella capacità di ascolto che ora, durante la professione, è la chiave di successo del mio lavoro.

Il mio percorso di difensore è cominciata durante le scuole superiori. Sono stato, infatti, rappresentante d'istituto e anche rappresentante presso la Consulta provinciale degli studenti, organismo di raccordo tra gli studenti e il ministero dell'Istruzione per arrivare a incanalare professionalmente questa passione sia nella pubblica amministrazione sia nelle aule di tribunale.



Ieri gli studenti, oggi la clientela: quasi una naturale evoluzione. Nella tua vita professionale come si manifesta il rapporto con la clientela?

Il cliente non cerca più nell'avvocato "l'oracolo" a cui affidarsi per la risoluzione di singoli problemi; soprattutto gli imprenditori si rivolgono a noi professionisti per un supporto quotidiano in ogni fase della loro attività commerciale. Un tempo, infatti, ci si rivolgeva all'avvocato solo per la causa e l'assistenza in giudizio; oggi il cliente cerca nell'avvocato il consulente per un parere professionale e tecnico prima di intraprendere una determinata attività. Questo ci comporta un costante aggiornamento su diverse branche del diritto che spesso si accavallano. Una consulenza a tutto tondo che inevitabilmente coinvolge anche altri professionisti.

Il rapporto cliente avvocato è molto delicato e alla base è necessaria una forte fiducia soprattutto per le tematiche che trattiamo. Attraverso la tutela del patrimonio, l'assistenza per la pianificazione successoria e fiscale, il cliente ci consegna le chiavi del suo patrimonio. Per tale motivo, nonostante questo comporti un notevole impegno, nel nostro studio offriamo una consulenza personale e personalizzata evitando di delegare ad altri professionisti le questioni più importanti e complesse.





Le diverse categorie professionali collaborano tra loro?

La collaborazione è fondamentale; l'interscambio delle diverse competenze è imprescindibile per la completa assistenza del cliente. Ad esempio nel caso del contenzioso tributario, le figure del commercialista e dell'avvocato sono indispensabili per il buon esito della controversia e non è possibile fare a meno di una delle due figure, così come anche per la voluntary disclosure. Lavorare in team permette di dare un valore aggiunto al cliente. Ma la collaborazione legittima anche gli stessi professionisti che davanti al cliente presentano una soluzione puntuale e dettagliata e non da "tuttologi".



Non posso non ammettere una certa resistenza di alcune categorie che rimangono legate al loro "orticello". Ma questo fa il male del cliente; il professionista geloso della sua competenza rischia di perdere il cliente. Il nostro studio crede fermamente nel rispetto delle diverse professionalità ma è necessario superare formali distinzioni per fornire una consulenza a 360 gradi.



Che strumento tecnologico utilizzi prevalentemente per la tua attività?

Il computer è insostituibile soprattutto per l'accesso alle banche dati. Il nostro studio utilizza un software gestionale che, collegando tutti i dispositivi mobili, ci consente l'utilizzo e la conoscenza capillare di tutte le informazioni relative alle pratiche garantendo al contempo la massima privacy dei nostri clienti.



L'ipad è lo strumento che preferisco perché ha tutti i servizi dello smartphone ma con una migliore visualizzazione. Inoltre, in qualsiasi parte del mondo, riusciamo ad essere acceduti ai nostri documenti, ricerche e pratiche archiviate in icloud.



Il vostro studio si occupa di tematiche internazionale: quali nello specifico?

La nostra regione, terra di confine, è legata inevitabilmente all'estero. Dal lavoro transfrontaliero, investimenti esteri, compravendite di immobili, gestione di patrimoni all'estero, tassazione delle cedole percepite all'estero, casi di doppia imposizione, trasferimenti di residenza. Da ultimo ad esempio in studio stiamo lavorando ad un caso dove la nostra cliente, cittadina belga sposata in Svizzera con un cittadino inglese e attualmente residente in Liguria e che vuole divorziare. Si pone in questo caso il problema di quale diritto sia applicabile.



Noi siamo specializzati su due aree del diritto internazionale. La prima riguarda le successioni internazionali: si cerca di trovare un raccordo giuridico tra le diverse legislazioni anche alla luce delle ultime normative europee sul tema, senza dimenticare l'assistenza nella redazione di testamenti o altri strumenti di pianificazione come il trust. La seconda riguarda la fiscalità: abbiamo un dipartimento molto importante che si è occupato di numerose questioni relative al diritto tributario e fiscale anche estero soprattutto con la voluntary disclosure.



Alla luce della tua esperienza, qual è il ruolo del diritto internazionale nell'economia globale?

L'internazionalizzazione nel campo del diritto rappresenta un valore in costante crescita sia per quanto riguarda le imprese ma soprattutto per quanto riguarda le persone fisiche: pensiamo a tutte quelle persone che vanno all'estero per ragioni lavorative e poi ritornano in Italia; famiglie che si dividono per ragioni di lavoro o di studio. L'assenza di barriere in Europa ci spinge a ragionare molto di più verso l'estero.



Mi preme innanzitutto considerare che il diritto internazionale rappresenta la sfumatura di ogni singola branca del diritto: civile, ad esempio con il matrimonio tra un cittadino italiano e straniero, commerciale quando le transazioni tra le imprese si sviluppano oltre confine, processuale quando si intrecciano legislazioni di più paesi in tribunale. Il diritto quindi non conosce barriere e confini. Bisognerà sempre più rafforzare le proprie competenze soprattutto in questo senso: il diritto internazionale è una necessità.



TAMAGNONE DI MARCO

STUDIO LEGALE

PER LA FAMIGLIA

Beni e passaggio generazionale

Lo studio Tamagnone di Marco fornisce alle famiglie specifica consulenza per la gestione dei patrimoni mobiliari e immobiliari siti in Italia e all'estero.

Fornisce specifica assistenza per la costituzione di fondi e altri strumenti per proteggere il patrimonio familiare, quali atti istitutivi di trust. Assiste il cliente-famiglia per la pianificazione delle risorse patrimoniali della famiglia, anche in un'ottica di ottimizzazione fiscale.

Successioni e donazioni

Lo studio Tamagnone di Marco assiste le famiglie in materia successoria, donazioni, disposizioni testamentarie e nei giudizi sull'interpretazione e sulla validità del testamento, sulla petizione di eredità e sulla divisione giudiziale.

PER LE IMPRESE

Diritto societario

Lo studio Tamagnone di Marco assiste le imprese per la redazione dei contratti e durante le trattative commerciali e contrattuali anche nelle operazioni di leasing, e project finance. Particolare attenzione è prestata anche alle operazioni di fusione, scissione e joint venture; investimenti in infrastrutture e in impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili posti in essere da fondi di private equity ed analisi degli aspetti fiscali delle operazioni.

Pianificazione patrimoniale

Lo studio Tamagnone di Marco suggerisce agli imprenditori idonee e pianificate soluzioni per ogni diversa realtà imprenditoriale, garantendo una riduzione dell'impatto fiscale e il successo nel momento del passaggio del testimone in azienda.

DIRITTO PENALE

Lo studio Tamagnone Di Marco ha acquisito notevole esperienza in condotte connesse al mondo delle imprese come la truffa e l'appropriazione indebita. Assiste anche le imprese nel caso di reati sociali e fallimentari. Si occupa dell'assistenza per i reati commessi dai pubblici ufficiali come concussione, peculato o abuso d'ufficio.

DIRITTO TRIBUTARIO E VOLUNTARY DISCLOSURE

Lo studio Tamagnone Di Marco è fortemente specializzato per tutte le operazioni di voluntary disclosure e regolarizzazione di patrimoni esteri. Assiste imprese e famiglie nei contenziosi contro l'Agenzia delle Entrate e nel caso di accertamento tributario.

DIRITTO AMMINISTRATIVO

Lo studio Tamagnone Di Marco è specializzato nell'assistenza di imprese e famiglie in tutte le ipotesi di contenzioso con la Pubblica Amministrazione. È specializzato nella consulenza su bandi pubblici, gare d'appalto per la stipulazione di contratti di lavori, servizi e forniture, con analisi degli atti di gara e predisposizione della documentazione. Si occupa anche dell'assistenza nelle comunicazioni agli uffici competenti e nella richiesta della concessione dei titoli edificatori.

I VALORI DELLO STUDIO



COMPETENZA

Dopo aver svolto diverse esperienze professionali anche internazionali, Edoardo e Cesare, portano a Torino prima e in Italia poi, il metodo di lavoro e di studio appreso all'estero cercando di soddisfare tutte le necessità, anche le più delicate, con massima serietà e professionalità. L'utilizzo di nuove tecnologie, banche dati e software gestionali ottimizzano la gestione delle pratiche.



ASCOLTO

Gli avvocati Tamagnone e Di Marco da sempre prestano la loro attività di consulenza ascoltando il cliente cercando di carpire le sue esigenze anche quelle latenti, fornendo un servizio di wealth advisory completo e a 360 gradi. Lo studio realizza un servizio di assistenza personalizzata e che vada oltre la singola pratica cercando di prevenire anche gli effetti negativi futuri.



EVOLUZIONE

Il mercato legale si evolve di pari passo a quello economico. Gli avvocati Tamagnone e Di Marco partecipano a numerosi convegni, anche come relatori e consulenti, garantendosi e garantendo ai clienti, un continuo e approfondito aggiornamento. Anche i collaboratori interni vengono istruiti alla luce delle più recenti normative per offrire alla clientela un servizio sempre aggiornato.



FLESSIBILITÀ


Il metodo di lavoro dello studio Tamagnone Di Marco prevede sessioni approfondite con il cliente per poter fornire un servizio professionale su misura, assicurando un modello organizzativo agile e flessibile alle esigenze del cliente, con cui viene stabilito un rapporto diretto e costante nel tempo. Le pratiche più delicate vengono trattate personalmente dagli avvocati Tamagnone e Di Marco.



INTERNAZIONALE

Mercati, beni e persone si stanno spostando sempre di più all'estero. Lo studio legale Tamagnone Di Marco, sensibile al tema dell'internazionalizzazione, vista anche la posizione territoriale strategica, ha affrontato numerose pratiche in tema di successioni internazionali e soprattutto di voluntary disclosure. Le pratiche vengono trattate con la massima discrezione e privacy.





Gli immobili all'estero tra obblighi di monitoraggio e doppia imposizione

Residenza in Italia e immobile acquistato o affittato all'estero: un tema molto in voga soprattutto negli ultimi decenni, dove la mobilità internazionale registra livelli elevati. Dati alla mano, nel 2000 gli acquisti oltre i confini nazionali erano stati intorno ai 15 mila; oggi se ne contano 50 mila, con un trend sempre più crescente.

QUESITO

Dall'apertura del testamento di mia zia risulta essere l'erede di un appartamento a Grenoble (Francia).

Sono cittadino italiano e risiedo a Torino e non vorrei trasferirmi a Grenoble, ma eventualmente concedere in locazione l'appartamento ereditato.

Temo di dover pagare molte imposte.

Mi può aiutare? Quali sono le imposte che dovrò versare? E come vengono determinate?

SOLUZIONE

La tassazione degli immobili detenuti all'estero dai soggetti fiscalmente residenti in Italia segue il principio della c.d. worldwide income taxation ovvero l'imposizione in Italia dei redditi ovunque prodotti. Pertanto i residenti in Italia dovranno assoggettare a tassazione nel nostro Paese i redditi derivanti dagli immobili all'estero. Tuttavia, al fine di ridurre i fenomeni di doppia imposizione economica, l'Italia ha stipulato con altri Paesi alcune convenzioni internazionali, ispirate al

modello di convenzione elaborato dall'OCSE.

Ai sensi del modello OCSE, dunque, è previsto che i redditi derivanti dagli immobili siano tassati nello Stato in cui sono ubicati: tuttavia tale previsione non si spinge ad affermare che la tassazione debba avvenire "soltanto" in quel Paese.

Più precisamente il modello convenzionale prevede la concessione di un credito a fronte delle imposte pagate all'estero.

Nel caso di immobili concessi in locazione, pertanto, la normativa distingue a seconda che lo Stato estero tassi o meno tali redditi.

Nel primo caso - se lo Stato estero tassa i redditi di locazione - il reddito estero corrisponde all'ammontare netto risultante dalla valutazione effettuata nello Stato estero.

Nel caso contrario - se lo Stato estero non tassa detti redditi - il

reddito estero corrisponde all'ammontare percepito nel periodo di imposta, ridotto del 15% a titolo di deduzione forfettaria delle spese. Inoltre, anche se non sono stati locati a terzi, se gli immobili sono soggetti a tassazione nello Stato estero il contribuente dovrà dichiarare in Italia l'ammontare netto risultante dalla valutazione effettuata nello Stato estero, mentre soltanto se gli immobili non hanno prodotto redditi e non siano stati sottoposti a tassazione all'estero, il contribuente non dovrà dichiarare alcun reddito in Italia.

Per quanto riguarda gli obblighi di monitoraggio fiscale degli investimenti esteri, gli immobili detenuti all'estero devono essere indicati nel quadro RW della dichiarazione degli esteri e in relazione agli stessi deve essere pagata l'imposta patrimoniale sugli immobili situati all'estero (IVIE).

Al fine di determinare il valore degli immobili esteri occorre fare riferimento a quanto stabilito dalla Circolare n. 28/E del 2 luglio 2012 in merito all'imposta sul valore degli immobili situati all'estero laddove prevede che in mancanza del valore catastale si deve fare riferimento al costo risultante dall'atto di acquisto.

Infatti la Circolare precisa che per valore catastale si deve intendere il valore dell'immobile preso a base per la determinazione di imposte dovute nel Paese estero mentre non è, invece, utilizzabile, a tal fine, un valore che esprima il reddito medio ordinario dell'immobile. In molti casi, infatti, non è riscontrabile un valore catastale come sopra definito e, quindi, si deve fare riferimento al costo risultante dall'atto di acquisto e, in assenza, al valore di mercato rilevabile nel luogo in cui è situato l'immobile.

Testo Unico delle imposte sui redditi

Art. 70 - Redditi di natura fondiaria.

Comma 2. I redditi dei terreni e dei fabbricati situati all'estero concorrono alla formazione del reddito complessivo nell'ammontare netto risultante dalla valutazione effettuata nello Stato estero per il corrispondente periodo di imposta o, in caso di difformità dei periodi di imposizione, per il periodo di imposizione estero che scade nel corso di quello italiano. I redditi dei fabbricati non soggetti ad imposte sui redditi nello Stato estero concorrono a formare il reddito complessivo per l'ammontare percepito nel periodo di imposta, ridotto del 15 per cento a titolo di deduzione forfettaria delle spese.

Art. 165 - Credito d'imposta per i redditi prodotti all'estero.

Comma 1. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono redditi prodotti all'estero, le imposte ivi pagate a titolo definitivo su tali redditi sono ammesse in detrazione dall'imposta netta dovuta fino alla concorrenza della quota d'imposta corrispondente al rapporto tra i redditi prodotti all'estero ed il reddito complessivo al netto delle perdite di precedenti periodi d'imposta ammesse in diminuzione.

Comma 2. I redditi si considerano prodotti all'estero sulla base di criteri reciproci a quelli previsti dall'articolo 23 per individuare quelli prodotti nel territorio dello Stato.

Comma 3. Se concorrono redditi prodotti in più Stati esteri, la detrazione si applica separatamente per ciascuno Stato.

Comma 4. La detrazione di cui al comma 1 deve essere calcolata nella dichiarazione relativa al periodo d'imposta cui appartiene il reddito prodotto all'estero al quale si riferisce l'imposta di cui allo stesso comma 1, a condizione che il pagamento a titolo definitivo avvenga prima della sua presentazione. Nel caso in cui il pagamento a titolo definitivo avvenga successivamente si applica quanto previsto dal comma 7.

APPROFONDIMENTO

TABELLA RIEPILOGATIVA DELLE IMPOSTE DI SUCCESSIONE E DONAZIONE

BENEFICIARI	NATURA DEI BENI	IMPOSTE	IMPOSTA DI TRASCRIZIONE	IMPOSTA CATASTALE
Coniuge Parenti in linea diretta	PRIMA CASA	Franchigia per ogni beneficiario € 1.000.000	€ 200,00	€ 200,00
	ALTRI IMMOBILI	oltre la franchigia: 4%	2%	1%
	ALTRI BENI		---	---
Fratelli e sorelle	PRIMA CASA	Franchigia per ogni beneficiario € 100.000	€ 200,00	€ 200,00
	ALTRI IMMOBILI	oltre la franchigia: 6%	2%	1%
	ALTRI BENI		---	---
Parenti sino al 4° grado (diversi da fratelli e sorelle) Affini in linea retta Affini in linea collaterale sino al 3° grado	PRIMA CASA	6%	€ 200,00	€ 200,00
	ALTRI IMMOBILI		2%	1%
	ALTRI BENI		---	---
Altri soggetti	PRIMA CASA	8%	€ 200,00	€ 200,00
	ALTRI IMMOBILI		2%	1%
	ALTRI BENI		---	---
Soggetti portatori di handicap (riconosciuto grave ai sensi di legge 5.2. 1992 N.104)	PRIMA CASA	Franchigia per ogni beneficiario € 1.500.000	€ 200,00	€ 200,00
	ALTRI IMMOBILI	Oltre la franchigia:	2%	1%
	ALTRI BENI	Se coniuge o parente in linea retta: 4% Se parente sino al 4° grado, affine in linea retta, o affine in linea collaterale entro il 3° grado: 6% Altri casi: 8%	---	---

COME LEGGERE LA TABELLA

Tra il coniuge e i parenti in linea retta, ogni erede beneficia della franchigia di un milione di euro; questo significa che se il defunto lascia al coniuge e un solo figlio, questi dovranno pagare l'imposta di successione solo nel caso in cui l'asse ereditario ereditario superi i due milioni di euro (1 milione ciascuno). Quanto alle aliquote, si distinguono tre scaglioni: 4%, 6% e 8% differenti per il grado di parentela. Ad esempio, se il defunto lascia solo il coniuge, questi sarà obbligato a versare l'imposta di successione qualora l'asse ereditario superi 1 milione di euro e nella misura del 4% di tale eccedenza. Inoltre se l'erede beneficia delle agevolazioni prima casa, dovrà soltanto versare le imposte ipocatastali in misura fissa di 200 euro ciascuna. Se l'erede è portatore di handicap grave dovrà versare un'imposta di successione solo quando riceva un'eredità che superi 1.500.000,00 euro a cui applicarsi l'aliquota di appartenenza.



TAMAGNONE DI MARCO
STUDIO LEGALE

info@tamagnonedimarco.it

www.tamagnonedimarco.it - www.protezionepatrimoni.it

Corso Moncalieri, 21 - 10131 Torino
Tel. 011 6605068

Piazzale Biancamano, 8 - 20121 Milano
Tel. 02 30316834